

Studio Legale
Avv. Antonio Cardile
Avv. stabilito Giuseppe Micali
Avv. Walter Miceli
Avv. Fabio Ganci
Via San Filippo Bianchi, 54 – 98122 Messina
Tel. 090 675242 – Fax 090 674488

ON.LE TRIBUNALE DI MANTOVA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA
EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.

Per il prof. **PRIVITERA Tonino**, nato il 02.01.1968 a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) ed ivi residente in Via Adelaide n.54 (C.F. PRV TNN 68A02 A638S), rappresentato e difeso, per procura allegata in calce al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avvocato stabilito Avocat Giuseppe Micali del foro di Caltagirone, C.F.: MCL GPP 59M30 F158R - fax 090/674488, PEC: giuseppemicali@pec.it, dall' Avv. Antonio Cardile, C.F. CRD NTN 68R20 F158C, fax 090/674488, PEC: avv.antonio.cardile@pec.it, nonché dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 091/6419038, PEC: waltermiceli@pecavvpa.it e Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 091/6419038, PEC: fabioganci@pecavvpa.it (i predetti difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria riguardanti il presente procedimento al seguente numero di fax: 090/674488 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avv.antonio.cardile@pec.it, - giuseppemicali@pec.it);

- **RICORRENTE**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80018500829;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 97254200153;
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80005000833;



- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MANTOVA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80019600206.

- **RESISTENTI**

* * *

FATTO

Il prof. **PRIVITERA Tonino** è un'insegnante di ruolo con sede di servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi" di Mantova (MN).

Il ricorrente è abilitato all'insegnamento nella classe di concorso A029 - Educazione Fisica negli Istituti e nelle scuole di Istruzione Secondaria di II grado.

In forza dell'abilitazione, il ricorrente sin dall'anno scolastico 2000 è stato inserito nelle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e per l'immissione in ruolo alle dipendenze del MIUR.

Il punteggio di servizio utile per la progressione nelle graduatorie ad esaurimento può essere maturato prestando servizio in una Scuola Statale oppure (e nella stessa misura) in una Scuola Paritaria.

Il ricorrente, oltre ad aver prestato servizio in scuole statali, **dall'anno scolastico 1997/1998 all'anno scolastico 2004/2005 e, dall'anno scolastico 2006/2007 all'anno scolastico 2014/2015** ha prestato servizio di insegnamento presso il Liceo Artistico Paritario di Barcellona Pozzo di Gotto (Me).

Successivamente, nell'anno scolastico 2015/2016, l'odierno ricorrente - in virtù del punteggio maturato con il servizio di insegnamento prestato alle dipendenze della suddetta Scuola Paritaria (in precedenza legalmente riconosciuta) e della conseguente utile collocazione nelle graduatorie ad esaurimento - è stata assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR con sede provvisoria presso l'Istituto Superiore I.S. "E. FERRARI" di Barcellona P.G. (Me).

Occorre precisare, in proposito, che l'assunzione in ruolo dei docenti avviene su una sede provvisoria. Ai sensi dell'art. 440 del T. U. (D. Lgs. 297/94), infatti, la conferma dell'assunzione è disposta alla fine dell'anno di prova. Ne consegue che, per ottenere l'assegnazione della sede definitiva, tutti i docenti neo immessi in ruolo devono obbligatoriamente presentare domanda di trasferimento.

La mobilità territoriale dei docenti prevista per l'anno scolastico 2016/2017 ha subito



consistenti modifiche a seguito dell'approvazione della legge 107/2015. Il ricorrente, in particolare, nella sua qualità di docente assunto dalle graduatorie ad esaurimento nella fase "C" del piano straordinario di stabilizzazione varato con la legge 107/2015, ha partecipato alla così detta fase C dei movimenti territoriali. Gli insegnanti destinati alla fase C del piano di mobilità dovevano presentare una sola domanda con l'indicazione in ordine di preferenza di (*rectius* fino a) 100 Ambiti Territoriali e 100 province di destinazione.

Il ricorrente risiede stabilmente con la sua famiglia (composta dalla figlia e da entrambi i genitori) nel Comune di Barcellona P.G. (Me). Proprio per questo motivo, il Prof. Tonino PRIVITERA ha presentato domanda di trasferimento esprimendo come prime preferenze, per ottenere l'assegnazione all'Ambito Territoriale definitivo, gli Ambiti Territoriali appartenenti alla Provincia di Messina, Catania e Palermo. Nello specifico, il docente ha inserito come prime scelte, nell'ordine, gli Ambiti Territoriali di SICILIA 15, 13, 16, 14, 6, 9, 10, 22, 17, 19, 21, 7, 8, 20, 25, 26, 1, 2, 3, 23, 24, 4, 5, 28, 18, 27, 11 e 12, l'Ambito Territoriale della CALABRIA 1, nonché tra le altre, anche gli Ambiti Territoriali di EMILIA ROMAGNA 2, TOSCANA 20 e LOMBARDIA 19.

Il ricorrente, tuttavia, non ha ottenuto un Ambito definitivo compreso nella Provincia di Messina, Catania o Palermo ed è stato assegnato, invece, ad un Ambito Territoriale della Provincia di Mantova (MN) da cui ha ottenuto l'assegnazione della sede di servizio attuale.

Il mancato trasferimento in uno degli Ambiti Territoriali preferiti dal ricorrente deriva dalla mancata valutazione del servizio pre-ruolo svolto nella Scuola Paritaria ai fini dell'attribuzione del punteggio di mobilità.

La tabella di valutazione dei titoli allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 8 aprile 2016, al punto I ("Anzianità di servizio"), lett. B), prevede "*per ogni anno di servizio pre-ruolo*" l'attribuzione di "**Punti 3**".

La *ratio* della disposizione è rinvenibile nel **doveroso riconoscimento dell'esperienza di servizio dei docenti**. In poche parole, **chi insegna da più anni deve essere preferito, ai fini della mobilità, rispetto ai docenti meno esperti**.

Tuttavia, nelle "Note Comuni", apposte in calce alla tabella di che trattasi, il Contratto



Integrativo stabilisce che *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*.

Il servizio pre-ruolo svolto dal ricorrente nelle scuole paritarie, dunque, è stato integralmente valutato ai fini dello scorrimento nelle graduatorie ad esaurimento e di conseguenza ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, ma paradossalmente non vale nulla ai fini della mobilità.

La disposizione da ultimo richiamata ha comportato, nella fattispecie, la mancata assegnazione al Prof. Tonino PRIVITERA di ben 51 punti [3 per ognuno dei 17 anni di servizio svolti presso il Liceo Artistico Paritario di Barcellona Pozzo di Gotto (Me)] o in subordine del minor punteggio che il Giudice riterrà di determinare in relazione al servizio pregresso svolto (interamente riconosciuto ai fini del punteggio GaE) e/o alle richieste avanzate all'amministrazione scolastica dal ricorrente.

Se il MIUR avesse riconosciuto il punteggio degli ulteriori 51 punti del servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie/legalmente riconosciute, con conseguente attribuzione **di 54 punti complessivi** ai fini della mobilità (con l'eventuale ulteriore aggiunta di altri 6 punti qualora utili per l'inserimento nella provincia di ricongiungimento familiare) anziché soltanto 3 punti, **il Prof. Tonino PRIVITERA avrebbe certamente raggiunto l'obiettivo del trasferimento in un Ambito Territoriale ritenuto più consono alle sue esigenze personali e familiari.**

Infatti, vari docenti che, al pari del ricorrente, hanno partecipato alla fase C del piano straordinario di mobilità (ossia alla fase destinata ai docenti neo assunti l'1/9/2015 da GAE nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni) hanno ottenuto il trasferimento negli Ambiti Territoriali delle provincie sopra richiamate, con punteggi inferiori a quello che deve essere attribuito a parte ricorrente.

*

DIRITTO

1- VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA REGOLANTE L'EQUIPARAZIONE TRA SCUOLA PARITARIA E SCUOLA STATALE.

La disposizione contrattuale che non consente la valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie, invero, viola la **L. n. 62/2000** *“Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio ed all'istruzione”*. Tale Legge ha definitivamente sancito la **piena**



parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private “svolgono un servizio pubblico” (art. 1, commi 1 e 3) e costituiscono, insieme alle scuole statali, “il sistema nazionale di istruzione pubblica” (così Tar Campania sez. II, sentenza del 08.02.2001).

Più precisamente, ai sensi della citata L. n. 62/2000

- **“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.** La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita” (art. 1, comma 1);

- **“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6.”** (art. 1, comma 2);

- (...) **“Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap”** (...) (art. 1, comma 3);

- **“La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale**



docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore_” (art. 1, comma 4).

*

In sintesi, il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, **più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.**

*

Il D.L. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) con l'unica categoria della *“scuola paritaria”*, riconducendo così le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: *“scuole paritarie riconosciute”* e *“scuole non paritarie”*. Infatti, l'art. 1-bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che *“le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”*. Dal tenore letterale della normativa appena citata risulta evidente, anche ai fini della quantificazione del punteggio da attribuire al ricorrente, che **le scuole paritarie hanno completamente assorbito le categorie di scuola legalmente riconosciuta e di scuola pareggiata.**

*

In ragione di tale riconduzione di tutte le scuole non statali previste dal D. Lgs. n. 297/1994 all'unica categoria delle scuole paritarie e dell'equiparazione tra scuole statali e scuole paritarie, **il Legislatore, all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 3/7/2001, ha inoltre previsto che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.**

In applicazione della suddetta norma di legge, **il punteggio maturato per il servizio**



svolto nelle scuole paritarie è stato riconosciuto ai docenti inseriti nelle graduatorie ai fini della loro immissione in ruolo nonché nelle tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente (all'uopo si veda tabella allegata al bando di concorso del 23/2/16 nella quale è prevista l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto "nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado").

Sul punto, poi, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1102/2002, ha affermato che *"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa"*.

In tal senso anche la giurisprudenza di merito: *"Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 - che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di Stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire o mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da quest'ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297" (Cfr. Trib. di Rimini, sent. n. 647/2014).*

*



Nonostante la piena equiparazione normativa tra le scuole paritarie e le scuole statali, il punteggio maturato dai docenti per il servizio svolto nelle scuole paritarie non viene riconosciuto dall'Amministrazione scolastica ai fini della mobilità.

E ciò in un contesto nel quale le attività d'insegnamento svolte da parte ricorrente hanno comportato **un'assoluta identità di obblighi contrattuali** rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi che hanno prestato servizio pre-ruolo presso una scuola pubblica.

Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; verifica in classe e correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie; partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti; informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale; attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione.

*

Infine, occorre osservare come la valutazione del punteggio di servizio ai fini della mobilità non abbia nulla a che vedere con il diverso istituto delle ricostruzioni della carriera e, dunque, **incomprensibile appare la disposizione oggi impugnata laddove stabilisce che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*.**

Ciò premesso, **è bene comunque ricordare che il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutato anche ai fini della ricostruzione di carriera** ex art. 485 del D. Lgs, 297/94 **così come ha riconosciuto la Ragioneria Generale dello Stato nel parere n. 69864 del 4/10/2010.** Secondo tale parere, invero, alla luce delle modifiche normativamente disposte, i servizi pre-ruolo svolti nelle istituzioni non statali paritarie sono valutabili, ai fini sia giuridici che economici, ex art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297, ossia ai sensi della disposizione che prevede il riconoscimento *"agli effetti della carriera"* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole



secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), oggi fatte rientrare entrambe nelle scuole "paritarie".

Si noterà, in proposito, che l'**art. 485 del T.U. del 1994 non cita esplicitamente le odierne scuole paritarie** fra le scuole non statali il cui insegnamento può essere riconosciuto in carriera - e, **invece, menziona a tal fine solo le scuole pareggiate** - solo perché il predetto Testo Unico è stato pubblicato ben prima della data in cui è stata varata la legge n. 62 del 10 marzo 2000, così come integrata dal D.L. 250/2005. Tale disposizione di legge, come abbiamo già detto, ha sostituito le allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) con l'unica categoria di scuola paritaria. Ne consegue che **ogni disposizione normativa relativa alla soppressa categoria delle scuole pareggiate può essere riferita, alla luce della predetta riforma, alle scuole paritarie.**

2- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE.

La mancata piena valorizzazione del servizio svolto nelle scuole paritarie comporta peraltro una palese violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e d'imparzialità della P.A. di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione.

Il principio di pari dignità e non discriminazione tra docenti che hanno prestato servizio presso scuole paritarie e docenti che invece hanno prestato servizio presso scuole statali, peraltro, è stato richiamato da **numerose risoluzioni del Parlamento Europeo** con le quali gli Stati membri sono stati invitati formalmente a non praticare alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola paritaria.

La pari dignità riconosciuta *ex lege* alle scuole paritarie ed a quelle statali implica, dunque, che il servizio svolto nelle prime non possa essere valutato diversamente. In difetto, si attuerebbe un grave discriminazione, altamente lesiva della stessa dignità del lavoratore, non essendovi ragione per diversificare servizi aventi per legge le medesime caratteristiche.

In tal senso si è espresso **il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea, sentenza del 30 aprile 2009 Aayhan c/ Parlamento, F-65/07, punti 101 e 102**, laddove



non si ritiene ragione sufficiente per un diverso trattamento la mera esistenza di un rapporto di lavoro con il Parlamento Europeo (cfr. altresì sentenza 4 giugno 2009, Adjemian c/ Commissione, F 134/07). In tale sentenza si rammenta che **i principi della parità di trattamento e della non discriminazione costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario**. Secondo una giurisprudenza costante, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, in particolare, quando **a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata** (sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C-389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I-65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T-66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II-637, punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T-66/96 e T-221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-449 e II-1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T-415/06 P, De Smedt/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52).

QUANTO AL RICHIESTO PROVVEDIMENTO CAUTELARE.

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi di ricorso. Quanto al *periculum in mora* si rileva come lo stesso consista nel pregiudizio imminente ed irreparabile che potrebbe - nelle more del giudizio - derivare al ricorrente, atteso che la mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di ben 51 punti per l'omessa valutazione del servizio svolto in scuola paritaria/legalmente riconosciuta - ha comportato l'assegnazione di una sede lavorativa differente da quelle preferite, posta ad oltre un migliaio di chilometri di distanza dal Comune di residenza e dal proprio nucleo familiare.

Le operazioni di mobilità sono ancora in corso e, dunque, solo una pronuncia cautelare potrebbe tutelare il bene della vita rivendicato dal ricorrente.

Il pregiudizio subito dal ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa **sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente** (come tali



insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

L'illegittimità della procedura di mobilità comporta, infatti, per il ricorrente, l'allontanamento dalla propria figlia minore e da entrambi gli anziani genitori - impossibilitati a seguirlo fuori regione in quanto la prima ancora scolara, ed i secondi perché ampiamente ultrasessantaquattrenni ed affetti da gravi patologie e, quindi, un grave pregiudizio per l'unità del nucleo familiare..

In specie, il padre del prof. Privitera, risulta essere portatore di handicap grave con connotazione di gravità (art.3 comma 3 legge 104/92) nonché riconosciuto invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e della cui assistenza, si occupa esclusivamente il ricorrente.

Tutto ciò in dispregio anche della tutela accordata dalla Carta Costituzionale alla famiglia con gli artt. 29, 30, 31 e, in particolare, con l'art. 37, che recita: "*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione*".

Tali principi sono stati trasfusi dalla giurisprudenza di merito in numerosi provvedimenti cautelari, anche in materia di mobilità, con i quali sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in considerazione dei "*pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente*" (Trib. Roma, ordinanza cautelare del 26/1/2000; Trib. Roma, ordinanza cautelare del 20/1/2011; Tribunale di Tivoli ordinanza cautelare del 4/2/2016).

Tutto ciò premesso il Prof. Tonino PRIVITERA, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

Reiectis adversis

previo accertamento dell'illegittimità con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "*Note comuni*" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*",

VOGLIA



IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti in contraddittorio,

- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ultimo capoverso (*"Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge"*) e comma 3 quinquies (*"Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*) del d.lgs. 165/01 - della disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*;
- emanare i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse del ricorrente, ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del suo diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto ininterrottamente in istituto scolastico paritario negli anni scolastici dal 1997/1998 al 2004/2005 e, dal 2006/2007 al 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, **condannarla al riconoscimento di ulteriori punti 51** (o comunque di quelli che il Giudice riterrà di determinare) **ai fini delle operazioni di mobilità nonché all'attribuzione al ricorrente dell'Ambito Territoriale ad esso spettante in base al corretto punteggio vantato nonché ad adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento;**

NEL MERITO

previa conferma del provvedimento cautelare eventualmente emesso,



- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ultimo capoverso (*"Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge"*) e comma 3 *quinquies* (*"Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*) del d.lgs. 165/01 - della disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della mobilità, il punteggio maturato per il servizio prestato nella scuola paritarie ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario negli anni scolastici dal 1997/1998 al 2004/2005 e, dal 2006/2007 al 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannarla al riconoscimento di ulteriori punti 51 (o comunque di quelli che il Giudice riterrà di determinare) ai fini delle operazioni di mobilità nonché all'attribuzione al ricorrente della sede di servizio ad esso spettante in base al corretto punteggio vantato nonché adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento.

*

Si allegano i seguenti documenti:

1. Estratto graduatorie ad esaurimento della provincia di Messina in cui si trovava inserito il ricorrente prima dell'immissione in ruolo;
2. Certificazioni e/o Contratti di Lavoro stipulati per gli anni scolastici dal 1997/1998



al 2004/2005 e, dal 2006/2007 al 2014/2015 presso l'Istituto "Liceo Artistico" Paritario di Barcellona Pozzo di Gotto (Me).

3. Tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie ad esaurimento;
4. Tabella di valutazione dei titoli, punto D.1, allegata al bando di concorso per il personale docente indetto con D.D.G. n. 106 del 23/2/2016;
5. Contratto a tempo indeterminato stipulato dal ricorrente;
6. Contratto Collettivo degli insegnanti delle Scuole Paritarie;
7. CCNI per la mobilità del personale docente siglato in data 8/4/2016 ed allegata Tabella di valutazione titoli (comprensiva di "Note comuni");
8. Circolare operativa MIUR n. 241 dell'8/4/2016;
9. Domanda di mobilità inoltrata dal ricorrente, con allegata richiesta di valutazione servizi nella scuola paritaria (Allegato D);
10. Modello cartaceo aggiuntivo di richiesta valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie come dichiarato nell'Allegato D;
11. Esito della domanda di trasferimento del ricorrente con attribuzione del relativo punteggio;
12. Stralcio degli esiti dei movimenti nella provincia di Messina, Catania, Siracusa, Palermo, Enna, Caltanissetta, con evidenziato il nominativo dell'ultimo docente comparabile che ha ottenuto il trasferimento.
13. Dichiarazione in autocertificazione di stato di famiglia e di relativa residenza del ricorrente;
14. Autocertificazione del ricorrente, attestante il possesso dell'invalidità permanente e della legge 104/92 art. 3 c.3 a carico del genitore a cui presta assistenza;
15. Autocertificazione della sede di servizio attuale del ricorrente;
16. Dichiarazione d'intesa;
17. Nota n. 0069064 del 4/8/2010 emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato;
18. Sentenza Trib. Lav. di Rimini n. 64/2014;
19. Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea, sentenza del 30 aprile 2009 Aayhan c/ Parlamento, F-65/07.
20. Sentenza Tribunale Livorno – Sez. Lavoro n. 362/2015 dell'8/7/2015; Sentenza



Tribunale Rimini - Sez. Lavoro n. 64/2014 dell'4/3/2014; Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro n. 535/2016 est. Dott. A. Gasparini; Ordinanza Cautelare Tribunale Lavoro Milano RG. 6202/16 del 20/7/2016; Tribunale Lavoro Trieste R.G. n.728/16 del 12/9/2016; Ordinanza Cautelare Tribunale Lavoro Napoli RG. 17541/16 del 06/09/2016; Ordinanze cautelari Tribunale Roma- Sez. Lavoro del 26/1/2000 e del 20/1/2011; Ordinanza cautelare Tribunale Agrigento - Sez. Lavoro del 28/3/2001; Ordinanza cautelare Tribunale Tivoli - Sez. Lavoro del 04/02/2016;

21. Elenco Mobilità nazionale.

Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti difensori che dichiarano *ex art. 93 c.p.c.* di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia, vertente in materia di rapporto di lavoro pubblico, ha valore indeterminabile.

Salvo ogni altro diritto od azione.

Messina, 20.09.2016

Avv. stabilito Avocat Giuseppe Micali

Avv. Antonio Cardile

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

